



COMUNE DI FOSSA

PROVINCIA DI L'AQUILA

AVVISO IMU 2019

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 15.03.2019 sono state confermate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2019:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nella misura massima di una per ciascuna categoria)	ESENTI
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (C2, C6 e C7 nella misura massima di una per ciascuna categoria)	4 per mille e detrazioni di legge
Aree Edificabili - Zona ristrutturazione € 31,00/mq - Zona completamento € 31,00/mq - Zona espansione € 25,00/mq - Zona serv. ricettivi, turistico ricettivi € 25,00/mq - Zona recupero dell'abitato € 15,50/mq - Zona industriale e artigianale € 9,50/mq	7,6 per mille
Tutti gli altri immobili soggetti ad imposizione IMU	7,6 per mille

Il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata, 50%, entro il 16 giugno – seconda rata, a conguaglio, entro il 16 dicembre).

E' ammesso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno.

NOVITÀ

La Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha introdotto la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (padre e figlio o viceversa) che le utilizzano come abitazione principale.

Il beneficio si applica a condizione che:

- 1) comodatario e comodante risiedano entrambi nello stesso Comune;
- 2) il comodante (colui che concede l'immobile) non possieda altri immobili abitativi in Italia, e risieda anagraficamente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 3) il contratto di comodato, stipulato in forma scritta, sia stato registrato, presso qualsiasi Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, nei venti giorni successivi alla decorrenza di esso.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Per godere del beneficio il comodante ha l'obbligo di presentare la dichiarazione IMU 2019 (scadenza 30 giugno 2019) per attestare la sussistenza di tutti i requisiti di cui sopra (art. 1, comma 10).

Sono esentate le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15).

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati, aree fabbricabili situati nel territorio comunale. Si considera titolare del diritto reale di abitazione anche il coniuge separato assegnatario della casa coniugale;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*, dalla data di stipula del contratto.

La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati storici e quelli inagibili/inabitabili (l'imposta non è dovuta per gli immobili inagibili a causa del sisma del 6 aprile 2009).

Non sono assoggettati al pagamento dell'IMU:

- le **unità immobiliari adibite ad abitazione principale** del contribuente e relative pertinenze purché non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
- i **fabbricati rurali ad uso strumentale** di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni.
- i **terreni agricoli**

· i **terreni** ricadenti nelle aree **soggetto a vincolo archeologico diretto (Decreto MIBAC del 17/01/2013)**

Il versamento dell'imposta si effettua tramite il previsto modello **F24**, presso banche, uffici postali o anche telematicamente ed utilizzando gli specifici codici tributo.

IMU TABELLA CODICI F24

Codice Catastale : D736

Descrizione Codice

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze

3916 IMU su aree fabbricabili

3918 IMU su altri fabbricati

3925 IMU su immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" - STATO

Per qualsiasi informazione, si può contattare l'Ufficio Tributi ai seguenti recapiti: Tel: 0862/751120 (chiamare per conferma presenza personale addetto)

Orario di apertura al pubblico: **Venerdì (alterni) dalle ore 09.30 - 12.30.**

Fossa 16.05.2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Rag. Antonio Laurenzi